



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DELIBERAZIONE N. 23/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;

PRESO ATTO del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO il DM 246 del 07/09/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 08 aprile 2014 n. 1006, con il quale il Prof. Bernardo De Bernardinis è stato nominato Presidente dell'ISPRA;

VISTA la Deliberazione n. 08/CA del 30/04/2014 con la quale il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;

PRESO ATTO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'ISPRA 2014-2016, approvato con disposizione n. 2341/DG del 31 gennaio 2014 individua tra le misure per il trattamento del rischio (par. 3) l'adozione di un Regolamento nel quale siano definiti i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e per l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali;

PRESO ATTO che tale adempimento trova maggior forza anche in considerazione del fatto che la materia è regolamentata da una complessa normativa di settore e da interpretazioni giurisprudenziali e dottrinarie non sempre univoche e pertanto la redazione di un Regolamento d'Istituto diventa uno strumento di fondamentale



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

importanza per dare regole certe, uniformi e precostituite ai dipendenti che intendono svolgere attività extraistituzionali;

PRESO ATTO infatti che ad oggi la materia dell'”incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” risulta oggi disciplinata in via generale dall’art. 53 del D.Lgs 165/01;

PRESO ATTO della necessità di regolamentare la citata materia al fine di renderla meglio compatibile con le peculiarità proprie del personale altamente professionalizzato presente in servizio presso questo Istituto;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa che si ritiene integralmente richiamato:

- di approvare l'allegato “Regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali”

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

Roma, 30 marzo 2015

Il Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Roberta Vigni

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' E DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca la disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale relativa alle attività extraistituzionali, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e smi e definisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali.
2. Tale disciplina individua altresì i parametri decisori da utilizzare in sede autorizzativa, al fine di rendere oggettive, imparziali e trasparenti le scelte dell'Istituto, e detta la procedura per l'ottenimento della prescritta autorizzazione.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti a dirigenti e dipendenti (personale compreso nei livelli I-III e nei livelli IV-IX) dell'Istituto da soggetti pubblici o privati.
4. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 2

Disposizioni generali

1. I dipendenti dell'Istituto non possono svolgere gli incarichi di cui all'art. 1, se non nei casi espressamente previsti da legge o altre fonti normative o dal presente regolamento.
2. Gli incarichi di cui all'art. 1, devono consistere in attività saltuarie e non professionali, compatibili con il rapporto di lavoro in essere con l'Istituto e non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio.
3. L'esercizio delle suddette prestazioni di lavoro deve avvenire al di fuori del normale orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio alle esigenze lavorative, di buon andamento dell'amministrazione anche in relazione all'attività programmata e al rendimento del dipendente. Tali prestazioni devono essere effettuate al di fuori della sede di servizio dello stesso, senza utilizzare attrezzature di proprietà dell'Istituto e personale dipendente dello stesso.
4. Gli incarichi risulteranno autorizzabili sempreché i compensi derivanti dal loro svolgimento non eccedano, nell'anno di riferimento, il 50% dell'importo lordo annuo corrisposto a titolo di reddito da lavoro dipendente dall'Istituto all'interessato.

Art. 3

Incompatibilità

Fatte salve e richiamate le incompatibilità espressamente sancite agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti dell'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, non possono altresì svolgere:

- a) attività extraistituzionali che presentano i caratteri della abitudine e professionalità;
- b) attività extraistituzionali in conflitto di interessi;
- c) attività extraistituzionali che interferiscano con l'attività ordinaria del dipendente.

Art. 4

Attività abituali e professionali

Le attività extraistituzionali che presentano i caratteri della abitudine e professionalità sono quelle che il dipendente svolge con sistematicità, continuità e non occasionalità, senza necessariamente comportare che tali attività siano svolte in modo permanente ed esclusivo. Il dipendente non potrà in particolare svolgere attività di tipo professionale commerciale, industriale ed artigianale.

A titolo esemplificativo non può essere autorizzato:

- a) lo svolgimento dell'attività progettazione o di direzione dei lavori;
- b) l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di coltivatore diretto;
- c) l'assunzione delle cariche di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Direttore generale e Amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata, ed in generale le cariche societarie di gestione salvo che si tratti di società o enti per le quali la nomina sia riservata allo Stato e sia previamente autorizzata dal Ministero competente. Tale divieto non si applica nel caso di società cooperative e di società sportive, ricreative e culturali senza fine di lucro.

Art. 5

Attività in conflitto di interessi

1. Le attività extraistituzionali che presentano i caratteri del conflitto di interessi con le attività dell'Istituto devono essere valutate volta per volta. A solo titolo esemplificativo sono in esse ricompresi:

- a) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- b) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- c) Gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni a favore di soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto negli ultimi tre anni, rapporti contrattuali di natura economica o commerciale (fornitura e servizi) con l'Istituto, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- d) Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- e) Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo o di vigilanza o sanzionatorie;
- f) Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti;
- g) In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

2. Il conflitto di interessi sarà valutato tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'Istituto, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.

Art. 6

Attività che interferiscano con l'attività ordinaria del dipendente

Sono incompatibili tutte le attività extraistituzionali che possono interferire con l'attività ordinaria del dipendente. A solo titolo esemplificativo sono in esse ricompresi:

- a) Altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;

- b) Gli incarichi che si devono svolgere durante l'orario di ufficio o che dunque possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego;
- c) Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio in quanto determinano l'attribuzione di compensi nella misura prevista dall'art. 2, comma 4.;
- d) Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione;
- e) Gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.

Articolo 7

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

- 1) Ai sensi della vigente normativa in materia non sono soggetti ad autorizzazione:
 - a) la collaborazione retribuita a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) la partecipazione a convegni e seminari;
 - d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
 - h) l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Lo svolgimento di tali incarichi è oggetto di semplice comunicazione preventiva all'Istituto.

Art. 8

Attività consentite previa autorizzazione

- 1) I dipendenti, purchè preventivamente autorizzati dall'Amministrazione e sempre che non sussistano motivi di incompatibilità di cui all'art. 3 e seg., possono assumere incarichi retribuiti saltuari conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, nei limiti di cui all'art. 2, laddove per prestazione saltuaria si intende una prestazione episodica, da svolgere in maniera autonoma. Costituiscono esempi di incarichi autorizzabili:
 - a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative (compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno e dunque non interferisce sull'attività ordinaria e solo se le attività non entrano in rapporto d'interferenza con i compiti istituzionali);
 - b) partecipazione in società agricole a conduzione familiare (compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno e dunque non interferisce sull'attività ordinaria)
 - c) l'attività di amministratore di condomino (attività che può essere svolta solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi e quindi del condominio presso cui si è residenti)
 - d) le collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche (compatibili solo se l'impegno richiesto non interferisca con l'attività ordinaria).
 - e) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012);

- f) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
 - g) Gli incarichi di Consulente tecnico di parte qualora nel contenzioso non sia coinvolto, direttamente o indirettamente l'Istituto;
- 2) Le attività rese a titolo gratuito dai dipendenti, in relazione alle quali l'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica, dovranno essere preventivamente rese note all'Istituto e per le stesse verrà rilasciata apposita comunicazione di autorizzazione previa verifica della insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Art. 9

Parametri decisori

Al fine di operare valutazioni oggettive, imparziali e trasparenti in merito alla autorizzabilità di un incarico occasionale extraistituzionale, i parametri decisori da utilizzare in sede autorizzativa in riferimento al profilo soggettivo del dipendente riguardano:

- alle specifiche mansioni o incarichi cui lo stesso è adibito, rilevando la peculiare dignità delle funzioni svolte;
- il numero di incarichi già a lui autorizzati, rilevando la compatibilità dell'incarico con il carico di lavoro ordinario, anche al fine di evitare ricadute sulla funzionalità dell'ufficio di assegnazione.

Art. 10

Procedura di autorizzazione

1. Ferme restando le indicazioni dettate sul piano procedurale dall'art. 53, comma 10 del D.Lgs. 165/2001, l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi occasionali extra-istituzionali, per tutti i dirigenti e per i dipendenti dell'Istituto è rilasciata previa istruttoria del Servizio per il reclutamento, l'organizzazione e lo stato giuridico del personale.
2. Le richieste di autorizzazione devono pervenire al predetto Servizio, per il tramite del Responsabile del Dipartimento o delle altre strutture organizzative presso cui il dipendente interessato presta attività, il quale provvede alla trasmissione della richiesta, della correlata documentazione e del proprio parere motivato espresso previo espletamento della valutazione circa la sussistenza di eventuali incompatibilità per conflitto di interessi nonché dell'incidenza dell'espletamento incarico sulla attività d'ufficio.
3. Le richieste devono essere corredate dalla necessaria documentazione di supporto che permetta di individuare:
 - a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la natura dell'attività;
 - c) il luogo in cui essa deve svolgersi;
 - d) l'impegno richiesto in termini di tempo e durata;
 - e) l'indicazione di eventuali "attività collaterali" connesse e necessarie all'espletamento dell'incarico stesso;
 - f) l'ammontare del compenso concordato.

Le richieste di autorizzazione devono contenere altresì la dichiarazione del rispetto, da parte del dipendente, degli obblighi di servizio e del completo assolvimento dei compiti d'ufficio e devono essere inoltrate, per le valutazioni di competenza, con anticipo di almeno venti giorni rispetto alla data di inizio dell'attività.

4. Entro venti giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, l'Amministrazione deve pronunciarsi motivatamente sulla richiesta. Nel caso in cui il dipendente presti servizio presso altra amministrazione, il termine entro il quale l'Istituto deve pronunciarsi è di quarantacinque giorni, al fine di consentire il concerto dell'intesa tra le due Amministrazioni; analogamente, nel caso in cui sia l'Amministrazione di appartenenza del dipendente estraneo ai ruoli ma in servizio presso l'ISPR, a doversi pronunciare entro i predetti quarantacinque giorni, dovrà essere previamente acquisito il

parere motivato dell'Istituto, costituendo oggetto specifico di valutazione la sussistenza di eventuali motivi ostativi di servizio. In tutti i suddetti casi, decorso il termine previsto senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

5. In considerazione del tassativo divieto all'espletamento di incarichi non previamente autorizzati posto dalle vigenti disposizioni in materia, non è possibile un intervento autorizzatorio postumo, a sanatoria di incarichi già espletati anche per motivi di urgenza. I responsabili dei Dipartimenti o delle altre strutture organizzative che abbiano notizia dello svolgimento di attività o di incarichi non autorizzati, devono segnalare tali fatti al Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale, per l'attivazione dei meccanismi sanzionatori, anche di carattere disciplinare, previsti dall'articolo 53, commi 7-9, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 11

Attività destinate ad arricchimento professionale dei tecnologi e ricercatori

- 1) Le previsioni contenute nell'art. 58, comma 4, del CCNL del 21 febbraio 2002, relative alle attività dei tecnologi e dei ricercatori dei livelli I-III destinate ad arricchimento professionale fino ad un massimo di n. 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro, non sostituiscono quelle recate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ma tendono solo a meglio orientare la regolazione delle fattispecie, sono soggette non già ad autorizzazione specifica ma solo a preventiva comunicazione. Rientrano in tale fattispecie:
 - a. la ricerca libera, consentita anche utilizzando le strutture dell'Istituto (limitatamente ai locali e alle attrezzature, senza impiego di altre risorse umane: la stessa non deve interferire con le attività istituzionali e deve essere effettuata a titolo gratuito e non deve essere conferita da parte di terzi;
 - b. l'attività di docenza, consentita sempre nei limiti dell'art. 4, comma 1 lettera a. del presente regolamento, la quale deve avere attinenza con il campo di attività o di ricerca del tecnologo/ricercatore; trattasi infatti di attività che viene svolta in applicazione di un istituto contrattuale posto in essere per promuovere l'arricchimento professionale dei dipendenti, anche nell'interesse dell'Istituto, e non per legittimare un eventuale corrispettivo.
 - c. le collaborazioni professionali ammissibili sono quelle in cui l'elemento formativo, comportante appunto arricchimento professionale, sia preponderante rispetto all'elemento collaborativo, che implica invece messa a disposizione di terzi la professionalità già acquisita del dipendente.
- 2) In merito agli adempimenti procedurali necessari per l'utilizzo delle 160 ore in parola, si precisa che accanto alla comunicazione preventiva dell'attività e dell'impegno presunto al responsabile della struttura di appartenenza occorre produrre una successiva rendicontazione del tempo impiegato con autocertificazione a consuntivo mensile, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di contestare, entro quindici giorni dalla comunicazione, l'ascrivibilità dell'attività comunicata alle previsioni del citato art. 58, comma 4, del CCNL del 21 febbraio 2002.

ART. 12

Svolgimento di attività professionali, iscrizione ad Albo professionale e Partita IVA

- 1) Per attività professionale deve intendersi il compimento di una serie di atti inerenti la professione svolti con abitualità, sistematicità e continuità.
- 2) E' consentito il compimento di atti isolati inerenti la professione sempre dietro valutazione dell'assenza di conflitto di interessi e di interferenza con l'attività ordinaria e nel limite massimo di n. 3 annui nonchè del limite di compenso previsto dall'art. 2, comma 4.
- 3) I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa loro l'attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge. Per i dipendenti che svolgono mansioni per le quali è richiesta necessariamente l'iscrizione ad albi professionali sono applicabili le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
- 4) E' fatto salvo il mantenimento o l'apertura di partita IVA nei soli casi di cui al comma 2. In tutti gli altri casi, pur non esistendo un'incompatibilità assoluta, si deve ritenere che il possesso di una partita IVA

costituisca un indice sintomatico dello svolgimento di attività professionale non consentita con la necessaria attivazione dei controlli ispettivi previsti per legge.

Art. 13

Attività consentite al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%

- 1) Ai dipendenti dell'Istituto con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito, previa autorizzazione, di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto e cioè con esse in contrasto o in concorrenza.
- 2) L'attività di lavoro subordinato non può essere svolta a favore di una pubblica amministrazione.
- 3) Il dipendente in part time autorizzato allo svolgimento di attività professionale non può svolgerla a favore delle pubbliche amministrazioni.
- 4) La mancata comunicazione nonché la non veridicità delle comunicazioni accertata in sede ispettiva costituiscono giusta causa di recesso.

Art. 14

Pubblicità degli incarichi

Gli incarichi autorizzati ai dipendenti dell'Istituto sono soggetti alle forme di pubblicità indicate dal citato art. 53, commi 10-16bis, in raccordo con la normativa sull'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24, legge n. 412 del 1991.

Art. 15

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, dalla normativa vigente in materia e dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.